

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
(Provincia di Palermo)

***REGOLAMENTO PER L'IMPIEGO
DI GIOVANI IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E DI EMARGINAZIONE
IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI
ALLA COLLETTIVITA'***

PREMESSA

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale istituisce, nell'ambito del proprio territorio, un servizio per i giovani che, per cause esterne alla propria volontà, rischiano di trovarsi o si trovano già in condizioni di evidente svantaggio sociale; tale servizio è finalizzato allo svolgimento di lavori socialmente utili alla collettività, per consentire loro attività di socializzazione e di primo inserimento/integrazione nel mondo lavorativo. Ciò mira altresì ad un'altro obiettivo di notevole rilevanza, quale il prevenire i rischi di devianza e di emarginazione sociale, oggi purtroppo molto frequenti, consapevoli che l'integrità e la crescita di un giovane rappresentano oggi il miglior investimento per la definizione di un adulto motivato e responsabile e di un anziano perfettamente integrato e protetto.

Si istituisce tale servizio nella consapevolezza di realizzare un processo mirato ad intervenire sul disagio giovanile e sulle condizioni di difficoltà e di marginalità sociale connesse al fenomeno, verso azioni rivolte ad obiettivi di tipo promozionale e propositive.

ARTICOLO 1 AVENTI DIRITTO

Possono accedere al servizio tutti i giovani, dai 16 ai 30 anni che abbiano assolto all'obbligo scolastico, residenti da almeno un anno nel Comune di Castronovo di Sicilia, di ambo i sessi, privi di occupazione ed idonei allo svolgimento di una attività lavorativa.

ARTICOLO 2 UTILIZZAZIONE

Gli utenti saranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale in lavori socialmente utili alla collettività secondo degli appositi progetti redatti dall'ufficio competente.

ARTICOLO 3 MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'incarico che l'Amministrazione Comunale affiderà a soggetti disoccupati non costituirà rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico o privato, né a tempo determinato, né indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere meramente occasionale e mirata a una particolare forma di assistenza le cui prestazioni non sono soggette ad IVA.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione Comunale apposito protocollo disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI ACCESSO

I soggetti interessati all'attuazione dei progetti di cui all'Art. 2 del presente regolamento dovranno presentare istanza redatta su un apposito modulo indirizzata al Sindaco, entro i termini stabiliti nel bando e corredata dalla sottoelencata documentazione:

- dichiarazione sostitutiva unica (D.L. n. 109/98, come modificato dal D.L. n. 130/00);
- certificato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 19/12/2002 n. 297) nel quale si evince l'anzianità di disoccupazione, rilasciato dall'Ufficio di collocamento;
- certificato medico curante attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività lavorativa.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del codice penale ed alla perdita del diritto alle prestazioni;

L'Amministrazione Comunale ha facoltà anche attraverso specifici accertamenti, tramite il comando di Polizia Municipale, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

ARTICOLO 5 COMPENSO SPETTANTE ED IMPIEGO MENSILE

I soggetti ammessi al servizio riceveranno un compenso netto mensile di Euro 260,00 per 50 ore al mese, le ore di servizio effettivamente rese saranno certificate dall'ufficio competente attraverso l'uso di un registro di presenze.

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi;

Ai fini del presente regolamento, vengono considerati nucleo familiare anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela o di matrimonio, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione ed alla gestione del bilancio familiare.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Alla determinazione del reddito del nucleo familiare concorrono tutti i redditi percepiti dai singoli componenti il nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente, autonomo, assegni familiari, indennità di disoccupazione, pensione di invalidità, rendita INAIL, debito vitalizio dello stato, lavoro prestato in cooperative e Cantieri di lavoro, integrazioni agricole di qualsiasi tipo, assistenze economiche varie).

ARTICOLO 8 ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale provvederà ad assicurare gli addetti, sia contro gli infortuni che dovessero subire durante l'espletamento delle attività sia per la responsabilità civile contro terzi.

ARTICOLO 9 LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio servizi sociali che potrà adottare tutte le misure che riterrà necessarie per controllare e verificare l'effettivo svolgimento delle prestazioni;

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenute;

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere il pagamento del corrispettivo agli addetti sia per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione, sia per comprovata inadempienza.

ARTICOLO 10 SOSPENSIONE E RECESSIONE DALL'INCARICO

Il lavoratore assistito ha facoltà di chiedere la sospensione dell'attività in corso di svolgimento, per un periodo non superiore a giorni 5, alla ripresa dell'attività devono perdurare i requisiti che ne hanno determinato l'accesso;

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati, possono per giustificati motivi recedere dall'incarico con semplice comunicazione scritta, fatta pervenire all'ufficio competente, così da consentire lo scorrimento della graduatoria;

Il servizio si intende, inoltre risolto, di pieno diritto, da parte dell'Amministrazione Comunale, nel momento in cui il soggetto assistito, trovi una occupazione lavorativa, previa tempestiva comunicazione all'ufficio competente.

ARTICOLO 11 PERDITA DI DIRITTO

I soggetti ammessi all'espletamento delle attività, che non si presentano entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione di incarico, saranno, considerati a tutti gli effetti rinunciatori, con conseguente perdita del diritto acquisito; Perderanno, altresì, diritto all'incarico, coloro che per ingiustificati motivi si assenteranno dal lavoro per 3 gg. consecutivi.

ARTICOLO 12 PROCEDURE E ATTI AMMINISTRATIVI

Il numero dei soggetti da ammettere al servizio sarà determinato in fase di progettazione, in relazione alla somma iscritta in bilancio.

L'ufficio servizi sociali sarà preposto all'istruttoria delle istanze presentate e provvederà a redigere l'apposita graduatoria in base alla situazione complessiva del richiedente e all'attribuzione dei punteggi così come stabilito nel successivo art. 13.

La graduatoria sarà trasmessa all'organo esecutivo per l'esame e l'approvazione della stessa.

Detta graduatoria con l'indicazione del punteggio attribuito ai giovani ammessi o esclusi, verrà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

ARTICOLO 13 CRITERI DI VALUTAZIONE

La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **DISOCCUPAZIONE**

Punti 2 per ogni anno di disoccupazione o frazione di anno superiore a mesi 6;

- **REDDITO FAMILIARE**

Reddito zero	punti 20
Reddito fino a 3.000 Euro	punti 15
Reddito da 3.000 a 6.000 Euro	punti 10
Reddito da 6.000 a 9.000 Euro	punti 5
Reddito superiore a 9.000 Euro	punti 0

- **ETA'**

Fino 18 anni	punti 12
da 18 anni compiuti a 20 anni	punti 10
da 20 anni compiuti a 22 anni	punti 8
da 22 anni compiuti a 24 anni	punti 6
da 24 anni compiuti a 26 anni	punti 4
da 26 anni compiuti a 28 anni	punti 2
da 28 anni compiuti a 30 anni	punti 0

- **SITUAZIONE SOCIALE**

In fase di redazione della graduatoria devono essere tenuti in considerazione vari fattori che determinano lo stato di bisogno e l'emarginazione sociale, quali la solitudine, essere ex tossicodipendenti, essere ex carcerati ecc... Per tale situazione l'Assistente Sociale può attribuire un punteggio compreso tra 0 e 10 punti.

ARTICOLO 14
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L'Amministrazione Comunale provvederà, mediante affissione all'albo pretorio del Comune, nei locali Pubblici e nelle bacheche, a rendere noto l'avviso relativo alla presentazione di richiesta di ammissione per l'impiego in lavori socialmente utili alla collettività, così come previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo ad parte del CO.RE.CO., all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.